

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. *10/1656* Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 20 FEB. 1973

197

OGGETTO: Disegno di legge: "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizio di autolinee nell'anno 1973".-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 23 c.m., per il quale si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art. 22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Genaro Trisorio Luzzi)

*Carriero*  
*avv.*

CONSIGLIO REGIONALE	
20 MAR 1973	
Car.	Fasc.
Prot. N.	<i>7/109</i>

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE SUGLI INTERVENTI FINANZIARI PER LA  
GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA DI SERVIZI DI AUTO  
LINEA NELL'ANNO 1973.-

\*\*\*\*\*

# REGIONE PUGLIA

Il presente disegno di legge riguarda la copertura integrale dei disavanzi finanziari di pu-  
ro esercizio maturati nel trimestre 1/1 - 31/3/1973  
nella gestione delle pubbliche autolinee affidate  
in via precaria, per il periodo suddetto:

a) all'I.N.T. - delegazioni di Bari e di Avellino -  
con Decreto regionale n.66 del 20/1/1973;

b) alla Gestione Commissariale Governativa F.C.L.;  
con Decreti regionali n.64 e n.65 pure del 20/1/  
1973;

c) alla Società Ferrotramviaria, con Decreto regio-  
nale n.30 del 13/1/1973.

Sono note le circostanze che hanno condot-  
to la Regione ad assumere a proprio carico le passiv-  
ità di cui sopra:

a) le Delegazioni I.N.T. di Bari e di Avellino, at-  
tesa l'impossibilità di affrontare le passività  
di esercizio delle autolinee ad esse concesse dal-  
la Regione Puglia, non avevano presentato le do-  
mande per ottenere, per l'anno 1973, la proroga  
di validità delle relative concessioni. Inoltre,  
con telegramma del 22/12/1972 il Presidente del-  
l'I.N.T. aveva comunicato che gli esercizi in pa-  
rola sarebbero stati fatti proseguire solo se la  
Regione li avesse affidati all'I.N.T. in regime

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

precario e subordinatamente al finanziamento delle gestioni;

b) il Commissario Governativo F.C.L. con telegramma del 19/12/1972 aveva comunicato che, stante l'impossibilità di accollare allo Stato l'onere dei servizi ex S.A.P. ed ex SCOPPIO, tutti di interesse regionale, dal 1° gennaio 1973 avrebbe sospesi i servizi stessi e la decisione del Commissario governativo era stata confermata al Ministro dei Trasporti con telegramma del 24/12/1972;

c) con lettera del 22/11/1972, l'Impresa Tonani di Andria aveva comunicato che dal 1° gennaio 1973 avrebbe lasciato l'esercizio dell'autolinea Andria-Trani e licenziato n.17 agenti, per cui, al fine di assicurare l'esercizio dell'autolinea predetta e l'occupazione dei lavoratori, la Regione ha dovuto affidare, in via del tutto precaria e di emergenza, l'esercizio della linea alla Società Ferrotramviaria facendo carico alla Società di assumersi il personale e assicurando ad essa la copertura finanziaria del disavanzo della gestione.

In relazione alle prospettate difficoltà di ordine finanziario che impediscono alle rispettive concessionarie di mantenere la gestione dei servizi e vista l'impossibilità di affidare le relative concessioni ad altre imprese, la Regione è

:/:

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

intervenuta allo scopo di contenere la crisi in limiti tali da poterla risolvere con l'azione successiva degli Organi regionali e dell'Ente Regionale Trasporti, nell'ambito di una razionale ristrutturazione che tenga conto dei bacini di traffico e della programmazione dei trasporti pubblici.

Pertanto, la Giunta Regionale, in successive sedute, ha determinato e confermato di far luogo agli interventi finanziari idonei ad assicurare la continuità degli esercizi di cui trattasi, per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° gennaio 1973, decretando, con i citati provvedimenti, l'affidamento precario delle autolinee in essi elencati con carico alla Regione dei disavanzi di gestione.

Ovviamente, gli esercizi predetti - da effettuare alle condizioni vigenti al 31/12/1972 ed a tutte le altre di cui ai rispettivi decreti di concessione - saranno sottoposti ad appositi accertamenti tecnico-contabili a cura di funzionari ispettivi dell'Assessorato ai Trasporti onde acclarare le effettive risultanze della gestione.

L'onere previsto è di f.500 milioni in totale (di cui f.270 milioni per la Gestione Commissionariale Governativa F.C.L., f.210 milioni per l'I.N.T. e f.20 milioni per la Ferrotramviaria) con imputazione al Cap. 981 del bilancio regionale per il 1973.

\*\*\*\*\*

# REGIONE PUGLIA

Art. 1) Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza per il primo trimestre dell'anno 1973, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di L.500 milioni. La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

# REGIONE PUGLIA

Art. 2) Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze dell'effettiva gestione che, ove necessario, dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dei criteri sopra fissati.

# REGIONE PUGLIA

Art. 3) All'onere di L.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante lo storno e l'utilizzazione di analoga somma dal capitolo 281 del bilancio di previsione dello stesso anno.

Il Presidente della Giunta è autorizzato ad appor-  
tare, con proprio decreto, le variazioni di bilan-  
cio occorrenti per l'attuazione della presente leg-  
ge.